Allegato "B" ai n.ri 22.033/12.368 Rep.

STATUTO

Articolo 1. Denominazione e sede

Il Museo del Paesaggio è stato ideato e fondato da Antonio Massara il 19 settembre 1909 con l'originaria denominazione di "Museo Storico Artistico del Verbano e delle Valle Adiacenti", poi mutata in "Museo del Paesaggio" con deliberazione del Consiglio Generale del Museo in data 5 maggio 1914. L'Ente ha sede in Verbania.

Articolo 2. Scopi

Scopi del Museo sono:

- conservare, promuovere e valorizzare le collezioni di sua proprietà;
- favorire lo studio e diffondere la conoscenza del patrimonio storico, paesaggistico, artistico del territorio e promuoverne la tutela;
- organizzare esposizioni e manifestazioni artistiche;
- promuovere, con lezioni, pubblicazioni e conferenze, il rispetto e la tutela del Paesaggio e delle forme architettoniche, lo studio e l'analisi del loro evolversi nel tempo, nonché lo sviluppo delle attività artistiche;
- raccogliere, in appropriata sede, tutto quanto può interessare la storia e l'arte;
- accogliere e aiutare ricercatori, studenti e artisti;
- svolgere attività formativa e di valorizzazione in collaborazione con altre istituzioni (musei, scuole e associazioni).

L'Ente non ha fini di lucro e non distribuisce utili.

Articolo 3. Patrimonio

Il Patrimonio del Museo è indisponibile, salvo quanto infra, e consiste nelle Collezioni raggruppate nelle seguenti Sezioni:

- Pittura
- Scultura
- Gipsoteca Troubetzkoy
- Archeologia
- Ex voto e religiosità popolare
- Biblioteca e Archivio Storico
- Fotografia

Costituisce patrimonio disponibile del Museo tutto quanto non compreso nelle sopra elencate Sezioni, e pertanto i beni mobili ed immobili di proprietà quali risultanti dal libro cespiti.

Il Patrimonio del Museo è vincolato al perseguimento degli scopi statutari e si incrementa per effetto di:

- lasciti, donazioni, erogazioni, liberalità di qualunque natura ed a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate dal donante all'accrescimento del Patrimonio del Museo, purché approvati dal Consiglio di Amministrazione e, nel caso degli immobili, ratificato dalla Assemblea; il Consiglio, al momento del'accettazione, dovrà stabilire la destinazione di quanto ricevuto al patrimonio disponibile o indisponibile nonché disporre la immediata catalogazione ove si tratti di opere d'arte. È in ogni caso inalienabile tutto ciò che compone il patrimonio indisponibile, e specificamente quello storico ed artistico, salvo specifica autorizzazione;
- beni mobili ed immobili acquistati a qualsiasi titolo;
- le rendite e le plusvalenze che derivano dall'impiego del Patrimonio disponibile secondo i criteri prudenziali di rischio e di economicità, in modo

da conservarne il valore ed ottenerne una adeguata redditività. Lo Stato Patrimoniale è reso noto nei bilanci annuali e controllato dal Revisore dei Conti.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Museo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 4. Soci

Socio Sostenitore riconosciuto statutariamente è il Comune di Verbania.

Soci Ordinari sono tutti coloro che, aventi la maggiore età, intendono partecipare, anche con attività volontarie, alla vita del Museo rispettandone lo Statuto e sottoscrivendo la quota annuale di iscrizione stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

L'ammissione di Soci ordinari è subordinata alla presentazione di domanda scritta nella quale il richiedente si impegna a sostenere gli scopi del Museo, al pagamento della quota annuale ed al rispetto integrale del presente Statuto e di eventuali regolamenti ed è decisa dal Consiglio di Amministrazione. Contro l'eventuale diniego di quest'ultimo all'ammissione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

Perdono la qualità di Socio ordinario coloro i quali:

- senza giustificato motivo non effettuano i pagamenti delle quote associative dovute entro la scadenza stabilita;
- effettuano gravi mancanze rispetto allo Statuto o alle deliberazioni assunte dagli Organi del Museo.

Il Consiglio di Amministrazione comunica per iscritto all'aderente, motivandola, la perdita della qualità di Socio; il socio può ricorrere all'Assemblea dei soci nei casi in cui ritenga ingiustificata la perdita. In caso di morosità, il Consiglio provvede, prima di comunicare al moroso la perdita della sua qualità di socio, al sollecito ad ottemperare.

Al singolo Socio è possibile in qualsiasi momento recedere dal novero dei partecipanti dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione. I soci che abbiano receduto o cessato di appartenere al Museo non possono richiedere in restituzione le quote o i contributi a qualsiasi titolo versati.

Per l'esclusione dei Soci si applicano comunque le disposizioni di cui all'art. 24 del Codice Civile.

La quota associativa e i contributi dei Soci sono intrasmissibili e non restituibili.

Articolo 5. Organi

I. Sono organi del Museo:

a) L'Assemblea;

b) il Presidente;

c) il Consiglio di Amministrazione;

d) il Revisore dei Conti.

Gli organi durano in carica tre anni, e devono essere rinnovati entro tre mesi dalla scadenza. Gli incarichi sono rinnovabili.

I componenti del Cda, compreso il Presidente, non percepiscono retribuzione salvo il rimborso di spese effettive documentate secondo il regolamento di contabilità.

Articolo 6. Competenze dell'Assemblea

L'assemblea:

a) nomina e revoca il CdA ed il Revisore dei Conti;

b) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
c) delibera sulla responsabilità dei componenti del CdA;
d) delibera sul ricorso avverso la esclusione dei soci;
e) delibera l'alienazione e l'acquisizione di immobili;
f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Articolo 7. Composizione e funzionamento della assemblea

L'Assemblea è composta dai Soci.

Hanno diritto al voto tutti i soci ordinari in regola con i pagamenti dell'anno in corso ed iscritti nel libro dei Soci da almeno tre mesi precedenti la data di convocazione della Assemblea.

È ammessa una sola delega scritta per ciascun socio, da conferirsi esclusivamente ad altro socio. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente del Museo di sua iniziativa ovvero su richiesta di almeno due membri del Consiglio di Amministrazione o di un decimo dei Soci iscritti, nonché dal Revisore dei Conti in caso di inottemperanza all'obbligo di convocazione dell'Assemblea annuale. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno.

L'Assemblea viene convocata mediante comunicazione scritta da inviarsi a tutti gli aventi diritto con almeno 15 gg. di preavviso, con qualsiasi modalità, anche elettronica, che assicuri l'avvenuto ricevimento.

Per la validità delle adunanze ordinarie in prima convocazione occorre l'intervento della metà più uno dei Soci; in seconda convocazione le adunanze sono valide con l'intervento di qualsiasi numero di Soci. In sede straordinaria, per la validità delle deliberazioni in prima convocazione è necessario l'intervento di almeno 2/3 dei Soci, in seconda convocazione l'intervento di almeno la metà; il tutto fermo restando quanto stabilito dall'art. 21 ultimo comma del C.C..

In tutti i casi l'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Museo o in assenza dal Consigliere più anziano di età.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutte le materie di competenza per le quali non deve deliberare in sede straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- sullo scioglimento, la trasformazione la fusione o la scissione dell'associazione.

Di ogni seduta dovrà essere steso apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato dall'assemblea; in caso di assemblea straordinaria il segretario dovrà essere un notaio.

Articolo 8. Presidente

Il Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione. Ha la rappresentanza legale e giudiziale del Museo, ne promuove le attività e cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio. Il presidente può nominare avvocati e procuratori speciali nell'ambito dei poteri attribuitigli dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente presiede e convoca il Consiglio di Amministrazione, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendo i

lavori; in caso di proposta di ordine del giorno avanzata da almeno due consiglieri, deve convocare il consiglio entro 30 giorni. Nei casi di necessità e di urgenza, il Presidente adotta, nell'interesse del Museo, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendone al medesimo senza indugio e sottoponendoli alla ratifica del Consiglio in occasione della sua prima riunione e comunque entro 30 giorni. È in facoltà del Consiglio di nominare tra i suoi componenti un Vice-Presidente per il caso di assenza o impedimento del Presidente. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ed in mancanza del Vice-Presidente, assume le funzioni di questi il Consigliere più anziano di età.

Articolo 9. Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, di cui:

- tre soci nominati dall'assemblea;
- due persone nominate dal Comune di Verbania.

Articolo 10. Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di sua inerzia o impedimento, dal Consigliere più anziano di età.

Esso si riunisce almeno due volte l'anno ed ogniqualvolta il presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta di almeno due componenti.

Le sedute del Consiglio si tengono di regola presso la sede del Museo o nel Comune di Verbania, ma possono partecipare anche i componenti non presenti fisicamente con idonei mezzi di comunicazione a distanza a condizione che siano identificabili dal Presidente. L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, viene inviato, tramite posta ordinaria o elettronica, ai Consiglieri almeno sette giorni prima delle riunione, e comunque con mezzo tale da assicurare la sua avvenuta ricezione. In caso di assoluta urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Articolo 11. Poteri del Consiglio di Amministrazione

Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con eccezione di quelli di competenza dell'assemblea e pertanto, a mero titolo esemplificativo:

- nomina del Direttore Organizzativo, del Direttore Artistico, dei componenti del Comitato scientifico e del Centro Studi del Paesaggio, e conferimento in genere degli incarichi;
- predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo annuale;
- approvazione del documento programmatico annuale e pluriennale predisposto dal Direttore Organizzativo e dal Direttore Artistico;
- assunzione del personale;
- acquisizione ed alienazione di beni mobili relativi alla gestione ordinaria del Museo;
- accettazione di lasciti;
- ammissione di nuovi Soci;
- proposta all'assemblea di acquisizione e alienazioni di beni immobili;
- determinazione della quota annuale.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri al Presidente e/o ai Consiglieri di Amministrazione, fissando i limiti in cui gli stessi debbono essere esercitati. Le deleghe possono essere revocate in qualsiasi momento.

Articolo 12. Revisore dei Conti

È nominato dall'Assemblea tra coloro che sono iscritti all'albo dei Revisori e non può fare parte del Consiglio di Amministrazione. Il Revisore verifica l'attività di amministrazione e accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2426 del codice civile.

Il Revisore può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo, e chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni del Museo. Può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore informa immediatamente il Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Assemblea dei Soci, di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l'attività del Museo; redige apposita relazione in allegato al bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione.

Il Revisore dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Articolo 13. Collaborazioni ordinarie

Il Museo si avvale di norma dei seguenti organi di collaborazione:

- Direttore Organizzativo
- Direttore Artistico
- Comitato Scientifico
- Centro Studi del Museo del Paesaggio

Articolo 14. Direttore Organizzativo

Il Direttore organizzativo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Di concerto con il Direttore Artistico e nel quadro delle direttive del Consiglio di Amministrazione gestisce le attività del Museo e ne promuove lo sviluppo assumendo, direttamente o tramite altri collaboratori, i ruoli di:

- responsabile amministrativo e finanziario,
- responsabile della segreteria
- responsabile per lo sviluppo e la promozione.

Elabora, di concerto con il direttore Artistico, la bozza del Documento Programmatico Annuale e Pluriennale da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

Redige periodiche informative per il CdA in ordine agli andamenti economici finanziari del Museo curando le rendicontazioni dei finanziamenti.

Articolo 15. Direttore Artistico

Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Di concerto con il Direttore Organizzativo e nel quadro delle direttive del Consiglio di Amministrazione gestisce le attività del Museo e ne promuove lo sviluppo, assumendo, direttamente o tramite altri collaboratori, i ruoli di:

- conservatore,
- curatore o assistente al curatore di mostre temporanee,
- catalogatore,
- conservatore territoriale,
- registrar,
- responsabile dei servizi educativi,
- responsabile dei servizi di accoglienza,
- responsabile dei servizi di documentazione,

- responsabile della biblioteca,
- responsabile degli allestimenti degli spazi museali.

Elabora, di concerto con il direttore Organizzativo, e di intesa con il Comitato Scientifico la bozza del Documento Programmatico Annuale e Pluriennale da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

Redige periodiche informative per il CdA in ordine all'andamento delle attività museali.

Articolo 16. Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da un componente del Consiglio di Amministrazione, da almeno due esperti di riconosciuta competenza e dal Direttore Artistico.

Il Comitato può provvedere alla nomina di ulteriori suoi componenti, in numero non maggiore di tre, secondo criteri di riconosciuta competenza; tali ulteriori nomine devono comunque essere ratificate dal Consiglio per diventare efficaci. Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni. I suoi componenti possono essere rinnovati.

Il Comitato delibera a maggioranza con la presenza di almeno tre componenti e nomina il Presidente tra i suoi componenti.

Art 17. Centro Studi del Museo del Paesaggio

Il Centro Studi è composto da un componente del Consiglio di Amministrazione, da almeno due esperti di riconosciuta competenza, dal Direttore organizzativo. Il Comitato può provvedere alla nomina di ulteriori suoi componenti, in numero non maggiore di tre, secondo criteri di riconosciuta competenza; tali ulteriori nomine devono comunque essere ratificate dal Consiglio per diventare efficaci. Il Centro Studi dura in carica tre anni. I suoi componenti possono essere rinnovati.

Il Comitato delibera a maggioranza con la presenza di almeno tre componenti e nomina il Presidente tra i suoi componenti.

Articolo 18. Esercizio e bilancio

L'Esercizio ha inizio il primo di gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 31 Maggio, il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio, che deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro il 30 Giugno.

Articolo 19. Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento e liquidazione del Museo del Paesaggio, i beni conferiti in comodato d'uso dal Comune di Verbania o da altri Enti rientreranno immediatamente nelle disponibilità dell'Ente conferente.

Il Patrimonio del Museo sarà devoluto al Comune di Verbania; il Comune entro sei mesi dovrà formalmente accettarlo assumendosi l'obbligo di conservazione e di manutenzione del patrimonio indisponibile, quale sopra descritto all'articolo 3.

La deliberazioni di scioglimento viene comunicata anche alle competenti Sovraintendenze.

Articolo 20. Rinvio

Per tutto quanto non qui previsto, valgono le disposizioni del Codice civile e quelle dal medesimo richiamate.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firmato: Massimo Terzi

Stefania Scalabrini Notaio L.S.

...pia conforme all'originale
...nio atto ed allegati.
Ornavasso, li 30 NOV 2017